

ASSOCIAZIONE "LIBERI LIBRI"

STATUTO ASSOCIATIVO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

1. È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione LIBERI LIBRI - Associazione di Promozione Sociale" (in sigla Associazione LIBERI LIBRI - APS) (d'ora in poi anche "Associazione"), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo avere ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, colore operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2

1. L'Associazione ha sede in Rovato (BS), c.so Silvio Bonomelli n. 22.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/17, ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/17, con particolare riguardo al suo attuale art. 5, co. 1, ed in particolare si propone di contribuire alla gestione, alla promozione e alla diffusione del patrimonio storico-culturale del territorio nel quale opera, sensibilizzando il pubblico alle tematiche della riscoperta delle radici culturali a livello locale, regionale e nazionale nonché alle tematiche della tutela del bene culturale in senso lato.

3. In particolare, l'Associazione si propone di:

a. Organizzare, e contribuire all'organizzazione di, attività culturali, lezioni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi (anche per bambini e ragazzi), visite guidate;

b. promuovere la formazione di gruppi di studio e di ricerca;

c. organizzare, e contribuire all'organizzazione di visite a biblioteche, archivi, mostre, enti ed eventi culturali in genere, nonché incontri con studiosi del settore e attività similari; curare pubblicazioni;

d. promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento della cultura locale;

e. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

4. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati. Si applica l'art. 36, D.Lgs. 117/17.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia e infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 117/17.

6. L'Associazione si ispira ai valori promossi dalla Costituzione e si informa a principi di democraticità, esterna ed interna.

7. L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

1. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3. È fatto divieto di distribuire utili agli Associati, anche in modo indiretto.

4. L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

5. Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il bilancio preventivo dell'Associazione entro il 31 dicembre, nonché quello consuntivo entro il 30 aprile, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci approvati restano disponibili presso la sede dell'Associazione.

ASSOCIATI

Articolo 5

1. Sono Associati le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione, presentata per iscritto al Consiglio, verrà da questo accettata, e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio con apposita delibera. Il versamento della quota è in ogni caso, intrasmissibile, irripetibile e non è soggetto a rivalutazione.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati; non è ammessa la categoria di associati temporanei.

2. Contro il rifiuto di ammissione, che dovrà essere comunicato per iscritto entro sessanta (60) giorni dalla richiesta e motivato, l'aspirante associato potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione, che dovrà essergli comunicata e alla quale egli dovrà essere presente, con solo diritto di parola, limitatamente alla discussione e alla deliberazione su tale oggetto; l'assenza non giustificata sarà intesa come rinuncia all'istanza.

Qualora l'Assemblea confermi il rifiuto di ammissione, è ammesso appello al Collegio dei probiviri, entro trenta (30) giorni dalla data dell'Assemblea che abbia deliberato su tale oggetto.

3. L'Associato che abbia versato la quota di associazione è tenuto al versamento della quota annuale di associazione a partire dall'anno successivo. La quota annuale di associazione verrà stabilita dal Consiglio con apposita delibera. Essa deve essere versata entro il 28 febbraio dell'anno cui si riferisce.

4. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto al Consiglio le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno tenuti al versamento della quota annuale di associazione relativa all'anno successivo.

5. Gli Associati non sono tenuti al versamento della quota associativa fino all'anno solare successivo al compimento del loro diciottesimo (18°) anno di età.

6. Qualora, successivamente alla costituzione, il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalla legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

7. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dai successivi art.18;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

8. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

1. La qualità di Associato si perde per:

- a. dimissioni,
- b. decesso,

c. esclusione per giusta causa. È giusta causa di esclusione dell'Associato anche il mancato pagamento della quota associativa, secondo le disposizioni del comma seguente.

2. Qualora il Consiglio rilevi il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, invia espressa comunicazione di messa in mora, avvertendo l'Associato che in caso di mancato pagamento della quota entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione sarà deliberata la sua esclusione. In caso di mancata regolarizzazione il Consiglio delibera l'esclusione dell'Associato per morosità.

3. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo, previa audizione dell'interessato, dovrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione per giusta causa. Le sanzioni hanno effetto dalla loro comunicazione. Esse si intendono di gravità proporzionale; la scelta della sanzione tra le tipologie indicate è rimessa all'insindacabile giudizio del Consiglio.

4. Contro il provvedimento di sanzione o di esclusione l'Associato può ricorrere per iscritto al Collegio dei probiviri entro trenta (30) giorni dalla comunicazione.

CONSIGLIO

Articolo 7

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati per la durata di tre anni e rieleggibili.

2. In caso di cessazione dall'incarico di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea successiva.

3. Possono essere eletti Consiglieri tutti gli Associati alla data dell'elezione. La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di Sindaco, di Assessore, di Consigliere comunale e con qualsiasi carica pubblica elettiva. Il Consigliere decade *ipso jure* dall'incarico dal giorno dell'insediamento nella carica pubblica e viene sostituito ai sensi del comma precedente.

4. Si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter c.c..

5. Il primo Consiglio è nominato nell'Atto Costitutivo, anche in deroga al precedente comma 1, e decade decorsi 12 (dodici) mesi dalla nomina.

Articolo 8

1. Il Consiglio nomina tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli Associati. Le cariche di Vicepresidente e Segretario Tesoriere sono cumulabili tra loro.

2. Il Presidente e il Consiglio, ciascuno per le proprie attribuzioni, possono conferire ad altri Consiglieri deleghe di firma e/o per il mero compimento di singoli atti o categorie di atti.

3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento di tale attività ma è fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, co. 3, lett. a), D.Lgs.117/17.

Articolo 9

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.

2. Nella redazione delle scritture contabili il Consiglio si attiene agli artt. 13 e 87, D.Lgs. 117/17, e si conforma ai principi legislativi in materia.

Articolo 11

1. Il Presidente, o in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

2. Il Consiglio può delegare un consigliere per un determinato tempo a seguire tematiche inerenti l'Associazione e le sue attività. Il consigliere delegato deve riferire al Consiglio, periodicamente e alla fine della sua delega, le modalità con le quali è stata esercitata, con particolare riferimento agli aspetti economico patrimoniali. Il Consiglio può altresì istituire specifici Comitati e/o Commissioni per l'approfondimento di determinate tematiche o scopo consultivo, in cui funzionamento e organizzazione sono disciplinati da eventuale apposito regolamento approvato dal Consiglio.

ASSEMBLEA

Articolo 12

1. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data, ora e luogo di seconda convocazione, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati, a norma dell'art. 20 c.c.; qualora il numero degli Associati alla data della domanda sia maggiore di 200, è sufficiente la richiesta di venti (20) di essi.

2. Previa approvazione di apposito regolamento, l'Assemblea può essere convocata e svolgersi in tutto o in parte per via telematica e/o con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza purché consentano l'identificazione dei partecipanti e la loro piena, consapevole e indipendente partecipazione ai lavori; alle medesime condizioni è sempre consentita la partecipazione a distanza di singoli associati ad Assemblee convocate in presenza.

Articolo 13

1. L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e l'Organo di revisione, sulla nomina dei componenti il Collegio dei probiviri, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla relativa azione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.
2. Su motivata proposta del Consiglio può nominare Soci Benemeriti, eventualmente non tenuti al versamento della quota associativa.
3. Ogni associato ha diritto a un voto. Tutte le votazioni avvengono a voto palese, tranne quelle riguardanti le persone.

Articolo 14

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.
2. Per le seguenti delibere, fermo restando quanto previsto al precedente comma, hanno diritto di voto coloro tra gli intervenienti che abbiano già compiuto diciotto (18) anni di età alla data di svolgimento dell'Assemblea, che siano soci da almeno centottanta (180) giorni:
 - a) esclusione del socio;
 - b) approvazione di bilanci e relazioni contabili;
 - c) modifiche statutarie (art. 16.2);
 - d) nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri;
 - e) scioglimento dell'Associazione (art. 19).
3. Gli Associati non possono delegare altri Associati.
4. Per l'elezione dei membri degli Organi dell'Associazione si osserverà la seguente procedura:
 - a) nei 30 minuti successivi all'apertura dell'Assemblea, ciascun avente diritto può presentare la propria candidatura, indicando il proprio nome in apposito elenco aperto alla consultazione degli Associati;
 - b) il Presidente ammette il candidato a presentare brevemente all'Assemblea la propria candidatura;
 - c) conclusa la fase di cui ai precedenti punti a) e b), ciascun Associato ha diritto ad esprimere il proprio voto mediante alzata di mano, o nella diversa modalità che potrà essere deliberata dall'Assemblea;
 - d) gli Scrutatori dichiarano il numero di preferenze attribuite a ciascun candidato;
 - e) il Presidente proclama i nomi degli eletti in base al numero di preferenze; in caso di parità gli Scrutatori effettuano sorteggio.

Articolo 15

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se del caso, due Scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso immediato all'Assemblea.
4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Articolo 16

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera alla presenza della metà più uno degli Associati e con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la sola maggioranza dei presenti
2. L'Assemblea straordinaria, da intendersi come quella convocata per l'approvazione di modifiche statutarie e/o sullo scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita e delibera alla presenza dei tre quarti più uno degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza dei due terzi più uno degli

Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in terza convocazione è validamente costituita e delibera con la sola maggioranza dei presenti.

3. Le modificazioni statutarie possono essere deliberate da Assemblee che indichino espressamente tale intento nel proprio ordine del giorno. Ogni modificazione statutaria che incida in modo non irrilevante sulla natura, sull'oggetto o sull'organizzazione dell'Associazione si considera in ogni caso quale giusta causa di recesso dell'Associato.

4. Ai fini del presente articolo si conteggiano solo gli Associati muniti di diritto di voto per ciascuna singola delibera.

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 17

1. L'Assemblea provvede a nominare un Organo di revisione, composto da revisori contabili dotati dei requisiti di legge. L'Organo può essere monocratico o collegiale; in quest'ultimo caso è composto da tre (3) membri.

2. La nomina è facoltativa, a meno che ricorrano le condizioni che la rendano obbligatoria per legge. In ogni caso, la nomina è effettuata ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 117/17.

3. Il Revisore Contabile controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e dovrà verificare almeno una volta l'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

LIBRI SOCIALI

Articolo 18

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

SCIOGLIMENTO

Articolo 19

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o comunque per fini di utilità sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, D.Lgs. 117/17.

CONTROVERSIE

Articolo 20

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla giurisdizione di un Collegio di tre (3) probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

NORME DI CHIUSURA

Articolo 21

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto potranno essere indirizzate dall'Associazione o dai suoi Organi agli Associati mediante il mezzo (posta, e-mail, e-mail certificata, altro) da questi ultimi prescelto all'atto dell'adesione, ad eccezione di ogni convocazione dell'Assemblea che preveda all'ordine del giorno la modifica del presente Statuto, che deve effettuarsi, oltre che

mediante il mezzo prescelto, anche mediante affissione all'Albo dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

2. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata dall'Associato all'Associazione mediante lettera raccomandata a.r.; diversamente il recesso si considererà inesistente.

Articolo 22

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme di cui agli artt. da 14 a 35 c.c., nonché 37 e 38 c.c., per quanto applicabili.

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ROVATO, 27/10/2020

Laura Messali

Maionissima Beubedrei

Paolo Fatti

Franco Rinaldi